

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: ANGRISANI)

Roma, 4 luglio 2019

Sul disegno di legge:

(1146) Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica, approvato dalla Camera dei deputati

La 14^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, richiamato il parere non ostativo espresso sugli emendamenti, in data 12 giugno 2019;

considerato che il disegno di legge è volto a rafforzare la normativa che disciplina l'accesso aperto (*open access* - OA) all'informazione scientifica derivante da ricerche sostenute da finanziamenti pubblici, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2013, allineandola alle raccomandazioni della Commissione europea 2012/417/UE e (UE) 2018/790, sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione, in cui si afferma che gli Stati membri dovrebbero continuare a sostenere la scienza aperta e l'accesso aperto, come stabilito nelle conclusioni del Consiglio UE sulla «ricerca aperta, in rete e ad elevata intensità di dati come fattore di una più veloce e più estesa innovazione» (29 maggio 2015) e sulla «transizione verso un sistema di scienza aperta» (27 maggio 2016);

considerato, in particolare, che nella raccomandazione 2012/417/UE, del 17 luglio 2012, la Commissione europea evidenzia che le politiche di accesso aperto (*Open access*) sono volte ad assicurare l'accesso gratuito ai dati di ricerca e alle pubblicazioni scientifiche oggetto di valutazioni *inter pares*, nonché a consentire l'utilizzo e il riutilizzo dei risultati della ricerca scientifica (considerando n. 5), e che tali politiche dovrebbero applicarsi a tutte le ricerche che beneficiano di finanziamenti pubblici (considerando n. 6), sottolineando che «l'accesso aperto ai dati della ricerca scientifica migliora la qualità dei dati, riduce le necessità di duplicazione delle attività di ricerca, accelera il progresso scientifico e contribuisce alla lotta contro le frodi scientifiche» (considerando n. 10) e prevedendo che l'accesso aperto sia assicurato «quanto prima possibile, preferibilmente subito e comunque non più di sei mesi dopo la data di pubblicazione e di dodici mesi nel caso delle pubblicazioni nell'area delle scienze sociali e umane»;

sottolineato che nella raccomandazione 2018/790/UE, del 25 aprile 2018, che sostituisce la precedente del 2012, la Commissione europea ha introdotto il riferimento ai «piani d'azione nazionale» per l'accesso aperto e la diffusione delle pubblicazioni scientifiche prodotte nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici, e l'obiettivo di raggiungere l'accesso aperto per tutte le predette pubblicazioni a partire dal 2020. Si riconferma, in ogni caso, la tempistica stabilita nel 2012, secondo cui l'accesso

Al Presidente
della 7^a Commissione permanente
S E D E

aperto sia concesso “non appena possibile, preferibilmente al momento della pubblicazione e comunque non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione (al più tardi entro dodici mesi per le scienze sociali e umane)”. Si raccomandano, inoltre, forme di incentivi non monetari in favore dei ricercatori che aderiscono a una cultura di condivisione dei risultati delle proprie attività di ricerca. Infine, gli Stati membri sono invitati a informare la Commissione europea, entro 18 mesi e in seguito ogni due anni, dei provvedimenti presi in attuazione della raccomandazione;

ricordato che il decreto-legge n. 91 del 2013 prevede all’articolo 4, comma 2, che i soggetti pubblici preposti al finanziamento della ricerca scientifica adottino le misure utili a promuovere l’accesso aperto ai risultati delle ricerche finanziate per almeno il 50 per cento con fondi pubblici, pubblicate su periodici a carattere scientifico con almeno 2 uscite l’anno. L’accesso aperto si realizza al momento della prima pubblicazione da parte dell’editore a titolo gratuito (cosiddetta *gold road*), oppure con la ripubblicazione *on line* senza fini di lucro (cosiddetta *green road*) dopo 18 mesi dalla prima pubblicazione con fini di lucro (24 mesi le per opere umanistiche e delle scienze sociali);

rilevato che il disegno di legge modifica il predetto articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2013, ampliandone l’ambito di applicazione anche ai risultati parziali della ricerca e pubblicati anche su riviste con meno di due uscite l’anno o anche in atti di convegni e materiali audio e video. Specifica, inoltre, la finalità non commerciale delle misure di promozione dell’accesso aperto e riduce da 18 a 6 mesi i tempi per l’accesso aperto dopo la prima pubblicazione con fini di lucro (e da 24 a 12 mesi per le opere delle aree umanistiche e delle scienze sociali);

ricordato, in ogni caso, il carattere non vincolante dello strumento della raccomandazione europea;

valutata l’insussistenza di criticità in ordine alla compatibilità del disegno di legge con l’ordinamento dell’Unione europea,

esprime per quanto di competenza parere favorevole.

Luisa Angrisani